

Allegato "B" al numero Repertorio 48.793 / 31.185

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE –DURATA

##### Art.1) Denominazione

E' costituita la società consortile a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile denominata "Centro Formazione Professionale Cebano-Monregalese Società Consortile a Responsabilità Limitata", senza vincoli di rappresentazione grafica, abbreviabile in "CFP Cebano Monregalese", "CFP", "CFP SERVIZI", "CFP CEMON" e/o "CEMON".

##### Art.2) Sede legale e sedi secondarie

La società ha sede legale nel Comune di Ceva (CN) e sedi secondarie nel Comune di Mondovì (CN) e nel Comune di Fossano (CN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

L'attività formativa si potrà sviluppare in Italia e all'estero, con la salvaguardia delle sedi di Ceva e Mondovì.

Il trasferimento della sede in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'assemblea dei soci.

La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, unità operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con decisione dell'Organo amministrativo.

##### Art.3) Domicilio dei soci

	Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società o con gli altri soci inerente al rapporto sociale, è quello che risulta dalla iscrizione al Registro delle Imprese.	
	Art.4) Durata	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'assemblea dei soci. In difetto, è prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con preavviso di un anno.	
	La società è messa in liquidazione al verificarsi di una delle cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, come previsto al successivo articolo 32 (trentadue) del presente Statuto.	
	TITOLO II	
	OGGETTO	
	Art.5) Oggetto sociale	
	La società si prefigge scopi esclusivamente consortili, senza alcun fine di lucro.	
	La società ha per oggetto la progettazione e gestione dei servizi di: formazione e aggiornamento professionale, counselig e orientamento, accompagnamento al lavoro, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, consulenza e fornitura di servizi e risorse; perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:	
	- progettazione e gestione di attività di formazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale;	
	- erogazione nel campo dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, delle seguenti azioni: accoglienza, informazione ed informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa, sostegno all'inserimento lavorativo, preselezione, formazione professionale;	
	- gestione delle attività inerenti la ricerca e la selezione del personale;	
	- realizzazione delle attività di supporto alla ricollocazione professionale;	

	- attività di progettazione, erogazione, valutazione e ricerca nel campo dei servizi al lavoro	
	rivolti a soggetti giovani e adulti, con particolare attenzione a quelli in situazione di	
	transizione e/o debolezza rispetto al mercato del lavoro;	
	- promozione, partecipazione e realizzazione di attività di ricerca, sviluppo ed innovazione;	
	- raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni, realizzazione di materiale	
	didattico-informativo ed attività divulgative e promozionali degli scopi sociali;	
	- promozione e coordinamento di iniziative di studio, ricerca, sperimentazione,	
	documentazione e informazione, anche mediante iniziative editoriali e nel campo dei mass	
	media, per il settore della formazione e dell'orientamento professionale;	
	- partecipazione all'elaborazione di programmi e di progetti a livello regionale, nazionale,	
	comunitario e internazionale, nonché in generale di programmi di sviluppo economico e	
	sociale;	
	- svolgimento di attività educative, anche attraverso la realizzazione di iniziative artistiche	
	musicali, la promozione di convegni e seminari anche per conto di terzi;	
	- realizzazione di attività di sperimentazione, ricerca applicata, prove tecniche e	
	certificazione di prodotti e di processi;	
	- erogazione di servizi di consulenza ad Enti, Associazioni, Imprese, Aziende e singoli	
	individui;	
	- erogazione di servizi tecnici, gestionali ed amministrativi;	
	- attività, connesse alla formazione professionale, di prestazione di servizi intesi come	
	somministrazione di alimenti e bevande, di	
	gestione mense, di servizi di ristorazione in genere e di catering, in tutte le forme consentite;	
	- fornitura di risorse materiali, strumenti e strutture.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità generali, la società possa	
	svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, realizzata	

direttamente e/o per conto di qualunque committente: enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, privati cittadini, imprese cooperative e consorzi, associazioni.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dell'oggetto sociale; assumere solo a scopo di stabile investimento e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico partecipazioni, quote ed interessenze in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia direttamente che indirettamente; concedere avalli, fidejussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, purchè - sempre - in funzione strumentale al conseguimento degli scopi sociali.

Tutte le suddette attività devono inoltre essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

### TITOLO III

#### CAPITALE SOCIALE – SOCI

##### Art.6) Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di partecipazione al capitale sottoscritte.

I conferimenti, a liberazione del capitale sottoscritto, possono essere effettuati:

- in danaro;
- con apporto di beni e crediti accompagnati da una relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società;
- con apporto di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di apporto di prestazioni d'opera o di servizi, le stesse devono essere garantite, per l'intero valore ad esse assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione

bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

La società può rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

#### Art.7) Aumento di capitale

A seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, nei modi previsti dal precedente articolo 6 (sei), o a titolo gratuito.

L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale può conferire all'Organo amministrativo i necessari poteri perché lo realizzi, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti. La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

Il diritto di sottoscrivere è normalmente riconosciuto ai soci, in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data della delibera di aumento del capitale sociale. Tuttavia, lo stesso non spetta quando la deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale lo escluda o lo limiti o preveda che le quote di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

	comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta	
	in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale	
	sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di	
	opzione predetto.	
	Qualora, in occasione di aumento di capitale a pagamento, uno o più soci non esercitassero	
	il diritto di sottoscrivere loro spettante sulle quote di nuova emissione, l'Organo	
	amministrativo della società, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci	
	per l'esercizio del diritto di sottoscrivere, ne dovrà dare comunicazione con lettera	
	raccomandata a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci, affinché possano sottoscrivere le	
	quote rimaste inoplate nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della	
	comunicazione, alle medesime condizioni riservate ai soci rimasti inerti. Nell'ipotesi in cui più	
	di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte, si	
	procederà ad un riparto fra i soci interessati in proporzione alle quote possedute.	
	L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale a pagamento dovrà altresì	
	deliberare in merito alle quote che possano rimanere comunque non sottoscritte.	
	Art.8) Riduzione di capitale	
	L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la	
	modifica dello statuto, può decidere la riduzione del capitale sociale, nei limiti previsti dal n.	
	4) dell'articolo 2463 del Codice Civile, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o	
	mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione di	
	riduzione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno della sua iscrizione	
	nel Registro delle imprese, a condizione che, in questo termine, nessun creditore sociale	
	anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.	
	Se, a seguito di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'Organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.	

	All'assemblea dei soci deve essere sottoposta una relazione dell'Organo amministrativo	
	sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale o del	
	Revisore; il deposito, previsto dall'articolo 2482 bis del Codice Civile, di tali documenti	
	presso la sede della società può essere omesso a discrezione dell'Organo amministrativo.	
	Art.9) Titoli di debito	
	La società può emettere titoli di debito per un importo non superiore al patrimonio netto.	
	La decisione di emettere titoli di debito, precisando le relative modalità, è attribuita alla	
	competenza dell'Organo amministrativo.	
	I titoli di debito non possono essere imputati a capitale.	
	La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle imprese.	
	Art.10) Compagine societaria – Requisiti dei soci	
	La compagine societaria è mista, a capitale pubblico e con la partecipazione di società,	
	imprese ed enti privati interessati al raggiungimento dello scopo sociale. Ai sensi del primo	
	comma, n.7, dell'articolo 2484 del Codice Civile, costituirà causa di scioglimento il venir	
	meno di una delle due componenti, o pubblica o privata	
	Tale evenienza dovrà essere accertata dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui al	
	4° comma del successivo articolo 22 (ventidue) e quindi con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino più della metà della capitale sociale; gli adempimenti pubblicitari relativi,	
	di cui al terzo comma dell'articolo 2484 del Codice Civile verranno eseguiti dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice	
	Presidente se nominato, ovvero da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione o del	
	Collegio Sindacale.	
	Art.11) Contributi annui dei soci	
	In base a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, i soci	
	sono tenuti ad effettuare a favore della società conferimenti di danaro a fondo perduto in	

misura annua complessivamente non superiore a tre volte il valore nominale delle proprie quote di partecipazione. Al riguardo, l'Organo amministrativo della società sottoporrà annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo di esercizio, formulato in ragione sia delle prevedibili entrate provenienti da finanziamenti pubblici e dall'attività consortile sia delle uscite presunte per i costi di gestione. Il bilancio preventivo sarà accompagnato dal piano di riparto proporzionale tra i soci dei predetti conferimenti a copertura dell'eventuale disavanzo di gestione nonché degli investimenti programmati. I conferimenti a fondo perduto a copertura dei costi d'esercizio confluiranno a conto economico per l'ammontare necessario e sufficiente al conseguimento del risultato di pareggio e l'eventuale eccedenza costituirà acconto per l'esercizio successivo. I conferimenti a fondo perduto richiesti a fronte degli investimenti preventivati si intendono effettuati in conto capitale e concorreranno a formare il patrimonio netto della società. I conferimenti approvati dall'assemblea congiuntamente al bilancio preventivo sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del piano di riparto dovranno essere assunte dall'assemblea dei soci con la maggioranza del settantacinque per cento del capitale sociale in prima convocazione e del cinquantuno per cento in seconda convocazione.

#### Art.12) Finanziamento dei soci

I soci, su richiesta dell'Organo amministrativo, possono effettuare a favore della società sia versamenti in conto futuro aumento capitale, o in conto capitale, o a copertura di perdite, sia finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi. I finanziamenti infruttiferi sono normalmente effettuati in diretta proporzione delle quote possedute, mentre i finanziamenti fruttiferi possono essere effettuati non in proporzione delle quote possedute. Salvo diversa decisione dell'Organo amministrativo, comunque, i finanziamenti devono considerarsi infruttiferi. Saranno parimenti

infruttifere di interessi ed altri compensi le anticipazioni effettuate in nome e per conto della società dai soci per soddisfare temporanee esigenze finanziarie della medesima, salvo che non venga altrimenti deliberato dall'Organo amministrativo e che dalla contabilità non risultino effettuate ad altro titolo. Saranno infine gratuite le prestazioni di garanzie reali e/o personali effettuate dai soci a vantaggio della società, quali fideiussioni, avalli ipoteche e simili.

I finanziamenti dei soci a favore della società possono comunque essere effettuati soltanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa sulla trasparenza bancaria in materia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società è in ogni caso soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 2467 del Codice Civile.

Il rimborso o la destinazione a copertura di eventuali perdite di esercizio dei versamenti effettuati dai soci, diversi dai finanziamenti, possono essere eseguiti dopo decisione assunta dall'assemblea dei soci.

#### Art.13) Quote di partecipazione e diritti dei soci

I diritti sociali sono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

#### Art.14) Trasferimento delle quote per atto tra vivi

Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale sono trasferibili.

Ai fini del presente articolo, per trasferimento della quota di partecipazione si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, nella più ampia accezione del termine, in forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, o usufrutto sulle quote di partecipazione o su parti di esse, o dei diritti di sottoscrizione alle stesse pertinenti.

I trasferimenti come sopra intesi non sono soggetti a limitazioni se effettuati tra soci regolarmente iscritti, al Registro delle Imprese, .

Anche l'intestazione a società fiduciaria, o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a limitazioni.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota di partecipazione o i diritti di sottoscrizione ad un terzo non socio deve preventivamente comunicare tale intenzione all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella comunicazione, il socio deve indicare le condizioni di trasferimento concordate, in particolare il prezzo, le modalità di pagamento e le generalità del potenziale cessionario. L'Organo amministrativo, che dovrà riunirsi entro trenta (30) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potrà designare un cessionario di proprio gradimento disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni comunicate dal socio che intende cedere la propria quota di partecipazione o i diritti di sottoscrizione. Il socio cedente sarà libero di effettuare il trasferimento – al cessionario di gradimento dell'Organo amministrativo nel caso quest'ultimo abbia provveduto alla designazione, o al cessionario da lui indicato all'Organo amministrativo solo qualora quest'ultimo non abbia provveduto alla designazione e/o non si sia riunito nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione – alla espressa condizione che il trasferimento stesso sia stipulato entro il termine di giorni sessanta (60) decorrente dalla data di ricezione della comunicazione della decisione dell'Organo amministrativo o dallo spirare del termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Non verificandosi la suddetta condizione, la quota sarà nuovamente soggetta alla procedura del presente articolo.

Il trasferimento che intervenga in violazione della suddetta procedura comporta l'inefficacia del medesimo nei confronti della società e degli altri soci; l'acquirente non è, pertanto, iscritto al Registro delle Imprese e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei

	diritti e delle quote acquisiti.	
	Art.15) Trasferimento delle quote a causa di morte	
	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. In presenza di più eredi o legatari del socio defunto, gli stessi per l'esercizio dei loro diritti devono nominare un rappresentante comune, secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.	
	Art.16) Vincoli sulle quote	
	La quota di partecipazione può formare oggetto di pegno o di usufrutto. In caso di pegno o di usufrutto sulle quote di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2352 del Codice Civile.	
	Art.17) Diritto di recesso	
	Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio nei casi imposti dalla legge ed anche a seguito di unilaterale decisione del socio stesso, da comunicarsi, almeno tre (3) mesi prima della chiusura dell'esercizio, con effetto dall'inizio del secondo esercizio successivo. Il recesso lascia fermi e impregiudicati gli obblighi di contributi e qualsiasi altro obbligo del socio receduto verso la società che trovano il loro fondamento in atti o fatti verificatisi durante il periodo della sua appartenenza alla società stessa. La quota del socio receduto dovrà essere liquidata entro centottanta (180) giorni dalla data di effetto del recesso, sulla base del solo capitale sociale esistente, con diritto della società di compensare quanto alla medesima dovuto dal socio receduto per qualsiasi titolo. Il recesso si intende esercitato, ai fini della decorrenza del termine iniziale di efficacia, il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.	
	Il rimborso della quota di partecipazione può avvenire:	
	- mediante acquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione alle rispettive quote	

di partecipazione, secondo la procedura prevista dall'art.14 per l'esercizio del godimento in caso di trasferimento della quota;

- mediante acquisto della quota da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci della società;

- mediante rimborso della quota.

#### TITOLO IV

#### ASSEMBLEA

#### Art.18) Competenze dei soci e assemblea

I soci decidono:

- sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo statuto;

- sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

- sugli argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono attribuite all'esclusiva competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e del piano di riparto di cui al precedente articolo 11), del bilancio di esercizio e della destinazione degli avanzi di gestione;

b) la nomina e la revoca dei componenti l'Organo amministrativo ed il compenso da attribuire complessivamente all'Organo amministrativo medesimo;

c) la nomina, la revoca, e il compenso, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) l'accollo, nei limiti ammessi dalla legge, delle sanzioni relative a violazioni commesse da persone fisiche nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla società, nonché la stipulazione di idonee coperture assicurative.

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante il metodo assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o astenuti o dissenzienti.

L'assemblea potrà nominare Presidente onorario la persona che si sia distinta nell'opera svolta a favore della società, o che, per propri meriti e prestigio, possa dare lustro alla medesima. Il Presidente onorario avrà diritto di partecipazione e di intervento alle assemblee, senza diritto di voto, e potrà essere invitato dall'Organo amministrativo a partecipare ed intervenire alle proprie riunioni. La carica ha durata triennale, rinnovabile, ed è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della società.

#### Art.19) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, anche su richiesta dei soci ai sensi del precedente articolo 18) ed anche fuori dalla sede della società, purchè in Italia, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese .

In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione, che si

presume quando l'avviso non venga spedito entro i venti giorni successivi alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo 18) da un amministratore o dai soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale, la convocazione potrà essere effettuata dal Vice presidente, o in mancanza, dall'amministratore delegato, dal Collegio sindacale, o dagli stessi soci richiedenti, i quali rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno e l'ora per un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi; in tal caso gli amministratori e i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, con la quale attestano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, come previsto dal successivo articolo 30) del presente statuto.

#### Art.20) Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti al Registro delle Imprese. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e le legittimazione degli

	interventuti, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere, trasmettere i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;	
	- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.	
	In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni della medesima assemblea. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.	
	Art.21) Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i	

risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale, indicante:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio e in tal caso l'assistenza del Segretario non è necessaria. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### Art.22) Maggioranze

A ciascun socio il voto compete in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il voto deve essere espresso in forma palese.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 del Codice Civile e dagli articoli 2484, 2487 e 2487 ter del Codice Civile, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessantaper cento del capitale sociale.

Restano in ogni caso salve le diverse specifiche maggioranze indicate nell'articolo 11) secondo comma (bilancio preventivo e piano di riparto) e nell'articolo 23) quinto comma del presente Statuto (nomina e revoca degli amministratori) per le particolari decisioni ivi previste.

## TITOLO V

## AMMINISTRAZIONE

### Art.23) Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due nominati dagli enti pubblici più avanti specificati; i restanti membri sono nominati dall'Assemblea ordinaria in rappresentanza di associazioni di categoria.

Gli amministratori possono essere anche non soci; durano in carica tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio della carica.

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile viene riservata la facoltà di nominare due consiglieri, ai seguenti enti pubblici territoriali:

- Comune di Ceva, un consigliere;

- Comune di Mondovì, un consigliere.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina e la revoca degli amministratori dovranno essere assunte con la maggioranza del sessantacinque per cento del capitale sociale in prima convocazione e del sessanta per cento in seconda convocazione.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dovrà essere scelto tra i consiglieri nominati dagli enti pubblici territoriali

Il Consiglio di amministrazione provvede, se ritiene opportuno, alla temporanea sostituzione di uno o più amministratori che dovessero venire a mancare nel corso dell'esercizio, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvede alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati da questa assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

#### Art.24) Decisioni del Consiglio di amministrazione

Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono sempre essere adottate in adunanza collegiale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un Amministratore Delegato, o di un terzo dei Consiglieri, o del Collegio sindacale ed anche fuori dalla sede della società, purchè in Italia, mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, se non vi sono dichiarati motivi di urgenza, nel qual caso l'avviso deve essere inviato almeno un giorno prima della riunione. Nel caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla società dall'amministratore e dal sindaco all'atto della nomina.

In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i quindici giorni successivi alla richiesta avanzata da un Amministratore Delegato o da un terzo dei Consiglieri o dal Collegio

	sindacale, la convocazione potrà essere effettuata dal Vice Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, o, in mancanza, dagli amministratori o dai sindaci richiedenti.	
	Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza	
	e l'elenco delle materie da trattare.	
	Il Consiglio di amministrazione è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui	
	non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che siano presenti la maggioranza	
	del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza del Collegio Sindacale, che tutti gli aventi	
	diritto ad intervenire siano stati previamente informati degli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e nessuno si opponga alla trattazione dei medesimi.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne ritenga l'opportunità,	
	possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza o con altri	
	mezzi di telecomunicazione, a condizione che:	
	- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal	
	Presidente;	
	- tutti gli amministratori possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti discussi;	
	- tutti gli amministratori possano visionare i documenti relativi alle materie oggetto della	
	discussione;	
	- di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale.	
	In detta ipotesi, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano	
	il Presidente ed il Segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla	
	persona designata dagli intervenuti a maggioranza di voti.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può anche non essere consigliere	

o socio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tutti gli altri casi la proposta s'intende respinta.

E' escluso il voto per rappresentanza.

Il verbale di ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

#### Art.25) Competenze degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad esso demandati, in modo esclusivo, la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Pertanto, ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati dalla legge o dalla volontà dei soci alla competenza dell'assemblea e salvo quanto stabilito al primo comma dell'articolo 18) del presente statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina, determinando i poteri, dei direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di amministrazione può adottare, in luogo dell'assemblea dei soci, anche le decisioni relative alla fusione nei casi e alle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o eleggere, nell'ambito di quelli nominati dalla componente privata, uno o più Amministratori Delegati. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati possono compiere tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione che risultano dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Il Consiglio di amministrazione può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile.

Ogni amministratore può:

- chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio d'amministrazione informazioni relative alla gestione della società;
- opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli Amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta.

Sulle predette richieste e opposizioni decide il Consiglio di amministrazione.

A richiesta dei consiglieri designati dai Soci pubblici il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione Consultiva con il compito di vigilare sull'attività amministrativa e gestionale della Società con particolare riferimento:

- a) alla coerenza dell'attività con le finalità istituzionali;
- b) alla conformità dell'azione amministrativa ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza ed alle finalità di interesse generale e di beneficio collettivo;
- d) alla vigilanza sul corretto utilizzo di risorse pubbliche eventualmente conferite o comunque destinate a progetti formativi.

La nominata Commissione Consultiva potrà formulare indirizzi e pareri al Consiglio di Amministrazione e richiedere alle strutture societarie informazioni, report e documentazione, anche periodica, sull'andamento della gestione e sui principali atti di amministrazione.

Art.26) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione.

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri interni e di rappresentanza saranno esercitati dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.	
	Il compimento di singoli atti di rappresentanza da parte del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito alla sussistenza delle condizioni perché egli possa esercitare tali poteri.	
	La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì agli Amministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni ad essi delegate.	
	La rappresentanza spetta altresì ai procuratori e mandatari, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.	
	Art.27) Compensi degli amministratori	
	Oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, agli amministratori potrà essere assegnato un compenso annuo, sotto forma di gettone di presenza, che sarà determinato dall'assemblea.	
	L'attività dei componenti della Commissione Consultiva verrà svolta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	TITOLO VI	
	CONTROLLI	
	Art.28) Collegio sindacale	
	Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale.	
	Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, l'assemblea ordinaria dei soci può nominare un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti e/o un revisore e/o società di revisione iscritto nel registro istituito presso il ministero della Giustizia, determinandone le competenze ed i poteri.	

	Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta	
	tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:	
	- compiere atti di ispezione e di controllo;	
	- chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su	
	determinati affari.	
	Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina o la revoca dei Sindaci dovranno essere	
	assunte con la maggioranza del sessantacinque per cento del capitale sociale in prima	
	convocazione e del cinquantuno per cento in seconda convocazione.	
	I Sindaci durano in carica un triennio, sono rieleggibili e scadono alla data della	
	deliberazione dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	L'assemblea dei soci determina altresì l'emolumento spettante ai Sindaci effettivi ed al	
	Presidente del Collegio sindacale nel rispetto delle normative vigenti in materia.	
	TITOLO VII	
	BILANCIO	
	Art.29) Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno solare.	
	Art.30) Bilancio	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo cura la redazione del	
	bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato sino a 180	
	(centottanta) giorni nei casi previsti dalla Legge; in questi casi, gli amministratori devono	
	segnalare, nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma	

abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art.31) Destinazione degli avanzi di gestione.

Poichè la società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del cinque per cento da destinarsi alla costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, dovranno essere accantonati in apposita riserva statutaria vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile.

## TITOLO VIII

### SCIOGLIMENTO

Art.32) Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. Si applicano tutte le disposizioni di cui agli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.

In coerenza con la natura non di lucro della Società, l'eventuale attivo netto della liquidazione dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano senza scopo di lucro fini analoghi a quelli della Società.

Art. 33) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34,35 e 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati in ogni caso dalla Camera Arbitrale.

Art. 34) Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla prevedano, alle norme dettate per le società per azioni, se compatibili, per quanto riguarda la struttura ed il funzionamento della società ed a quelle relative alle società consortili, per quanto riguarda le finalità della società.

IN ORIGINALE FIRMATO

CINZIA GONELLA

PAOLO VIGLINO NOTAIO (Impronta del sigillo)